

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

L'esenzione dalla ritenuta spetta al beneficiario finale dei redditi

di **Marco Bargagli**

Come noto, a **livello internazionale**, la **clausola antiabuso** del “*beneficiario effettivo*” (c.d. “*beneficial owner*”) ha il **precipuo scopo** di **contrastare manovre di pianificazione fiscale**, che vengono poste in essere con il solo fine di ottenere un **indebito risparmio d'imposta**.

In particolare, gli **eventuali profili elusivi** delle operazioni poste in **essere** riguardano **l'interposizione** di mere “*conduit company*”, generalmente **residenti in territorio europeo**, che vengono utilizzate per canalizzare i **pagamenti** dall'Italia **verso l'estero**, tramite lo **sfruttamento - indebito - delle direttive comunitarie**.

L'[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#), introdotto dal **D.Lgs. 143/2005** per recepire la [direttiva 2003/49/CE del 3 giugno 2003](#) (c.d. **direttiva “Interessi-Canoni”**), prevede **l'esenzione dalle imposte** sugli **interessi e sui canoni** corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea, a condizione che il **soggetto estero percipiente** sia il **beneficiario effettivo** degli interessi e/o dei canoni.

Con particolare riferimento agli interessi, il citato [articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#) prevede che una **società residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato**, che **paga gli interessi nei confronti di un soggetto non residente**, deve rivestire **una delle forme previste dall'allegato A al medesimo decreto**, ovvero essere una **società per azioni**, una **società in accomandita per azioni**, una **società a responsabilità limitata** (nonché un ente pubblico e privato che esercitano attività industriali e commerciali) e essere assoggettata, **senza fruire di regimi di esonero, all'imposta sul reddito delle società**.

Inoltre, la **società estera che riceve il pagamento degli interessi** deve:

- **rivestire una delle forme** previste dall'[allegato A](#) al **D.P.R. 600/1973**;
- **essere residente, ai fini fiscali**, in uno degli **Stati membri** senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi stipulata con uno Stato terzo, **residente al di fuori dell'Unione**;
- essere assoggettata, **senza fruire di alcun regime di esonero**, a una delle **imposte indicate nell'allegato B** al **D.P.R. 600/1973**, ovvero a **un'imposta identica o sostanzialmente simile** applicata in aggiunta o in sostituzione delle **medesime imposte sopra citate**;
- **detenere, direttamente, una percentuale non inferiore al 25%** dei diritti di voto esercitabili in assemblea (prevista dagli [articoli 2364](#), [2364-bis](#) e [2479-bis cod. civ.](#)) della società che effettua il pagamento;

- **detenere le partecipazioni che attribuiscono i predetti diritti di voto** nella società che effettua il pagamento **ininterrottamente da almeno un anno**.

Per poter **usufruire del regime di esenzione in rassegna** è richiesta una ulteriore **duplice condizione**:

- **gli interessi corrisposti ai beneficiari non residenti** devono essere assoggettati, in capo a questi ultimi, a una delle imposte elencate nell'[allegato B](#) al **D.P.R. 600/1973**, **non usufruendo di particolari regimi di esenzione**;
- **i soggetti non residenti che ricevono il pagamento degli interessi** devono essere i **beneficiari effettivi di tali redditi**.

In linea con le **disposizioni previste a livello internazionale**, per essere considerata **beneficiario effettivo** del reddito, una società deve ricevere i pagamenti in **qualità di beneficiario finale e non deve operare come un agente, un delegato o fiduciario di altri soggetti**.

Infatti, qualora tra il **beneficiario** e l'autore del pagamento si interponga un mero **intermediario**, l'esenzione dal versamento della ritenuta si applica soltanto se l'**effettivo beneficiario** degli interessi **soddisfa i richiamati requisiti** (cfr. Agenzia delle entrate, [circolare 47/E/2005](#)).

Il citato documento di prassi, onde contrastare l'**interposizione di un soggetto esclusivamente per godere dell'esenzione**, ha anche chiarito che: *“la società riveste la qualifica di beneficiario effettivo qualora abbia la titolarità nonché la disponibilità del reddito percepito”* e *“tragga un proprio beneficio economico dall'operazione di finanziamento posta in essere”*.

Inoltre, la **società beneficiaria dei flussi** deve svolgere una **reale e genuina attività economica**, caratterizzata da un **radicamento effettivo nel tessuto economico del Paese di insediamento**, non potendo operare come una *“conduit”* (Agenzia delle entrate, [circolare 6/E/2016](#)).

Di recente, con la **risoluzione 88/E/2019**, l'Amministrazione finanziaria ha fornito ulteriori **importanti delucidazioni** in merito alla nozione di **“beneficiario finale”** degli **interessi** che maturano su un prestito denominato *“shareholding loan”* concesso dalla **controllante non residente alla Newco italiana (Alfa)**, come **fonte di finanziamento per l'acquisizione, con indebitamento, della società Target** residente nel territorio dello Stato.

Nello specifico, nell'ambito di un **interpello sui nuovi investimenti** (ex [articolo 2 D.Lgs. 147/2015](#)), si è reso necessario avere **specifici chiarimenti** in ordine al **regime di esenzione dalle ritenute alla fonte** previsto dall'[articolo 26-quater D.P.R. 600/1973](#), avuto riguardo agli **interessi** che la società risultante da un'**operazione di fusione**, a seguito di un'**operazione di acquisizione con indebitamento** c.d. *“merger leveraged buy-out - MLBO”*, deve corrispondere nei confronti della **società controllante della NewCo (Alfa)**, derivanti da un **prestito intercompany** concesso al fine di finanziare l'acquisizione della società **Target**.

L'Agenzia delle entrate, esaminato il **complessivo assetto negoziale** prospettato, ha evidenziato che il **creditore cedente** (Alfa) **non mantiene la titolarità del credito derivante dal prestito *intercompany***, ma **trasferisce il credito ai *Secured Parties* allo scopo di garantire il prestito obbligazionario emesso dalla propria controllata**, con la conseguenza che gli interessi rimangono **nella disponibilità dei cessionari**.

Di conseguenza, è emerso che la società Alfa risulta **priva della titolarità e della disponibilità dei crediti nascenti dal contratto di finanziamento**, circostanza che **non consente di riconoscerle la qualifica di "beneficiario finale" dei flussi** (ex [articolo 26-quater, comma 4, lett. c, n. 1, D.P.R. 600/1973](#)).

In definitiva, **l'esenzione dalla ritenuta alla fonte prevista dalla normativa domestica** non si rende applicabile agli **interessi dovuti** in relazione al prestito *intercompany* previsto dal piano di investimento.



Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >